

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4184 del 21/07/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - La Solidale Coop. Soc. - Rinnovo dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO) - Pratica ARPAE n.16186/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4354 del 21/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - La Solidale Coop. Soc. - Rinnovo dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO) - Pratica ARPAE n.16186/2025

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

le linee guida SNPA approvate con Delibera n.156/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.Lgs.152/2006;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”

la Circolare del Ministero dell’Ambiente n.1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La Solidale cooperativa sociale, con sede legale in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO).

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-5861 del 23/10/2024 è stata autorizzata una modifica relativa all'inserimento dell'attività di recupero (R3) mediante ozonizzazione degli abiti con un trattamento massimo di 1 ton al giorno.

L'autorizzazione ha validità sino al 15/07/2025 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- autorizzazione allo Scarico delle acque in sub-irrigazione ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- nulla-osta impatto acustico;

L'area impiantistica è identificata al Catasto del Comune di Modena al foglio 226, mappale 200.

L'impianto è ubicato in Strada Vignolese 1059/A in un'area a cui si accede tramite strada di accesso privata provvista di recinzione e cancello di ingresso con area pavimentata sulla quale sono posizionati i semirimorchi/container all'interno dei quali sono stoccati i rifiuti provenienti dalla raccolta nei comuni del CER 200110.

Area totale dell'impianto è di 2730 m², di cui 2521 m² di area scoperta e 209 m² di superficie coperta suddivisi in: Ufficio e servizi e disimpegno 45 m², magazzino 44 m², area destinata a R3 120 m².

L'attività attualmente autorizzata consiste in:

messa in riserva di rifiuti non pericolosi urbani e speciali costituiti principalmente da abbigliamento (codice europeo 200110) proveniente da micro-raccolta effettuata in Comuni delle Province di Modena e Bologna e rifiuti costituiti da "Prodotti tessili" (codici europei 191208 e 200111) provenienti da attività di cernita di prodotti tessili, per il codice 191208 e la micro-raccolta o isole ecologiche per i rifiuti di cui al codice 200111.

recupero (R3) ovvero nella sanificazione dell'abbigliamento raccolto dalla ditta stessa tramite utilizzo di un armadio ozonizzatore per un quantitativo massimo annuale di 260 t/anno (125 kg/h potenzialità supposta dell'armadio ozonizzatore): dall'attività di recupero si produce End of Waste rientrante nelle

casistiche previste dall'Art 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06 (c.d. EoW caso per caso)

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato all'interno di n. 3 container chiusi della capacità di 36,9 mc, mentre l'attività di recupero (R3) viene svolta all'interno di una parte dell'impianto ad oggi non utilizzata, al coperto.

DATO ATTO CHE:

In data 08/04/2025 La Solidale Coop. Soc. ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.66288, per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 e ss.mm.ii., senza modifiche rispetto all'Autorizzazione vigente;

con nota n. 98716 del 28/05/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il giorno 09/07/2025 e la seduta si è conclusa con l'approvazione del rinnovo dell'autorizzazione in oggetto all'unanimità dei partecipanti e alle condizioni specifiche stabilite dagli Enti (Verbale della seduta Prot. n.127699 del 16/07/2025), le quali sono puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto e relativi allegati;

RILEVATO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 66288 del 08/04/2025: istanza di rinnovo autorizzazione;
- prot. n. 121280 del 04/07/2025 chiarimenti su rinnovo

CONSIDERATO CHE:

durante il procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- prot. n. 122605 del 08/07/2025 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere favorevole;
- prot. n. 123698 del 09/07/2025 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il proprio parere favorevole.

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, La Solidale Cooperativa Sociale risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena.

CONSIDERATO CHE:

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

170,5 t x 140 €/t = **23.870,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 – Rifiuti non pericolosi:

260 t x 12,00 €/t = 3.120 €; con un importo minimo, comunque, pari a **75.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a **98.870,00 €**

RITENUTO:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che si possa dare corso al rinnovo dell'autorizzazione alla società La Solidale cooperativa sociale, per l'esercizio dell'attività di trattamento di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto localizzato in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO), nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto
- autorizzazione allo Scarico delle acque in sub-irrigazione ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui all'allegato Acqua del presente atto
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di cui all'allegato Rumore del presente atto.

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'ARPAE all'Ing. Paolo Ferrecchi;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE,

il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la società La Solidale cooperativa sociale, con sede legale e operativa in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, al proseguimento dell'attività di gestione rifiuti alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione delle acque in sub-irrigazione (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”,

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,

“Tav.3 - Planimetria complessiva - Giugno 2024”

4. Di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.

5. di stabilire che entro 30 giorni dal rilascio del presente atto le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **98.870,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
6. Di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata all'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia finanziaria definita al punto precedente;
 7. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
 8. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 9. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
 10. di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie;
 11. di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);

- comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
 - comunicare a questa Agenzia, prima della messa in esercizio, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica;
12. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
 13. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Modena. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
 14. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
 15. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare;
 16. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
 17. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni.
 18. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo;
 19. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta: La Solidale cooperativa sociale, con sede legale e impianto in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO)

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

L'attività di gestione rifiuti attualmente autorizzata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi urbani e speciali costituiti principalmente da abbigliamento (codice europeo 200110) proveniente da micro-raccolta effettuata in Comuni delle Province di Modena e Bologna, con i quali la Cooperativa ha sottoscritto specifici accordi. Gli accordi sono stipulati con il Comune stesso o con l'Ente gestore del servizio rifiuti urbani.

La Cooperativa per effettuare la raccolta dei rifiuti utilizza mezzi propri regolarmente iscritti alla sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Oltre all'abbigliamento, la Cooperativa gestisce anche rifiuti costituiti da "Prodotti tessili" (codici europei 191208 e 200111) provenienti da attività di cernita di prodotti tessili, per il codice 191208 e la micro-raccolta o isole ecologiche per i rifiuti di cui al codice 200111.

Il quantitativo annuale complessivo di rifiuti che la Ditta gestisce in modalità R13 supera il limite fissato dall'allegato 4 al D.M. 05/02/98. L'attività non soddisfa pertanto, per il criterio quantitativo, i requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato all'interno di n. 3 container chiusi della capacità di 36,9 mc. Tali container sono provvisti di una apertura laterale ed una posteriore. L'apertura laterale è coperta con telo in PVC; quella posteriore è dotata di chiusura a libro con sistema di agganciamento proprio.

I contenitori sono posizionati in area cortiliva dotata di pavimentazione in asfalto. Lo svuotamento dei mezzi impiegati per la raccolta ed il successivo riempimento dei container avviene mediante l'utilizzo di un nastro trasportatore mobile. Avvenuto il riempimento di un container, la Cooperativa provvede a fissare il ritiro del contenitore medesimo e la consegna di uno vuoto con la ditta che ne effettua il recupero.

L'area impiantistica è identificata al Catasto del Comune di Modena al foglio 226, mappale 200. L'area risulta recintata.

Il perimetro è stato tutto piantumato con piante autoctone come da prescrizioni contenute nella determina vigente.

Con l'istanza di modifica la Ditta richiede l'inserimento dell'operazione di recupero R3, costituita dalla sanificazione tramite un armadio ozonizzatore da effettuare sugli indumenti e sugli altri accessori di abbigliamento, quali scarpe, borse, ecc. aventi codice EER 200110, per un quantitativo massimo giornaliero di 1 ton e annuale di 260 ton.

ISTRUTTORIA E PARERI

Dall'attività di recupero dei rifiuti aventi codice EER 200110 si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Il processo di recupero ha lo scopo di produrre abiti, borse e indumenti da destinare al mercato dei prodotti di seconda mano (identificabili al punto 8.9.4 del DM 05/02/98 "indumenti accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo").

Il Presidio Territoriale di ARPAE nel corso del procedimento di modifica per l'introduzione dell'operazione di recupero R3, con prot. n.120868 del 11/06/2024 ha prodotto contributo istruttorio (parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 184-ter) dal quale risulta il sostanziale rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter e dei criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nel rispetto di specifiche prescrizioni.

Per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha pertanto verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta.

Con il rinnovo non sono richieste modifiche alle operazioni di trattamento e ai quantitativi di rifiuti attualmente autorizzati.

La Conferenza di Servizi, riunitasi in data 09/07/2025, non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione alle condizioni precedentemente autorizzate, di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Solidale Soc. Coop. è autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto localizzato in Comune di Modena, Via Vignolese n.1059/A, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 elencate nel seguito:

R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)"

2. i rifiuti classificati non pericolosi per i quali **è ammessa l'operazione di messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t/anno
200110	Abbigliamento	150,5	100	5750
191208	Prodotti tessili	10	5,5	250

200111	Prodotti tessili	10	5,5	250
Totale		170,5	111	6250

3. I rifiuti non devono essere impregnati da oli e morchie e non devono contenere materiali impropri.
4. La messa in riserva può avvenire esclusivamente all'interno di container dotati di copertura aventi una capacità pari a 36,9 mc cadauno. Tali container sono collocati in area esterna pavimentata in stabilizzato. Non è ammesso lo stoccaggio dei rifiuti all'esterno dei container.
5. All'interno di ciascun contenitore è ammesso lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
6. I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente.
7. I rifiuti devono essere conferiti ad impianti adeguatamente autorizzati.
8. I cassoni devono essere mantenuti chiusi.
9. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
10. L'area di stoccaggio deve essere dotata di recinzione e cancello di chiusura.
11. i rifiuti classificati non pericolosi per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R3**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo	Q max annuale
		t	t/anno
200110	Abbigliamento	1	260
Totale		1	260

12. l'operazione di recupero R3 autorizzata consiste nella sanificazione dell'abbigliamento raccolto dalla ditta stessa mediante l'utilizzo di un armadio ozonizzatore;
13. per l'operazione di recupero R3 dovrà essere utilizzato un armadio ozonizzatore con sistema di controllo con PLC da quadro esterno, dotato di un sistema di sicurezza che consenta la conclusione del ciclo quanto il valore di ozono risulta inferiore a 80µg/ m³
14. I rifiuti EER 200110 in ingresso all'impianto dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico dei rifiuti, con riferimento alla operazione di accettazione con la quale sono ingressati: R13 se il rifiuto viene gestito con la sola messa in riserva R13 o R3 se avviato all'operazione di recupero ai fini dell'ottenimento delle EOW
15. I rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12 .
16. I rifiuti sottoposti all'operazione R3 costituiti da capi d'abbigliamento giudicati non idonei (laceri, sporchi, logori, ecc) come EOW dovranno essere gestiti come rifiuti nelle modalità di deposito

temporaneo con il codice EER 191208 ed inviati ad impianti autorizzati.

17. I lotti di End of Waste sono definiti in maniera “temporale”, uno per ogni mese solare dell’anno. Appartengono al medesimo lotto gli End of Waste prodotti dai rifiuti sottoposti ad igienizzazione dal primo all’ultimo giorno di un determinato mese solare;
18. Per ogni lotto di rifiuto lavorato in R3 dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre alle determinazioni analitiche di laboratorio accreditato finalizzate a certificare le seguenti caratteristiche:
 - carica aerobica mesofila $<10^6$ /g
 - streptococchi fecali $<10^2$ /g
 - salmonelle assenti su 20 g
19. In caso di superamento dei suddetti valori analitici, il lotto di rifiuto sottoposto ad operazione R3 rimane sottoposto al regime giuridico dei rifiuti in regime di deposito temporaneo con il codice EER 191208 ed avviato ad impianti autorizzati
20. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, devono essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
21. La tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superi i 24 mesi, tali materiali devono essere gestiti come rifiuti nelle modalità del deposito temporaneo con codice EER 191208 ed avviati ad impianti autorizzati;
22. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati viene assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato, secondo l’apposita procedura predisposta dalla Ditta e indicata nel SGA. Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal laboratorio incaricato esterno certificato ovvero di personale interno adeguatamente formato. Il produttore conserva per 2 anni i campioni di EoW prelevati;
23. La Dichiarazione di conformità deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati
 - a. ragione sociale del produttore
 - b. indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto:
 - “capi d’abbigliamento usati “Re-wear”;
 - c. uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto:
 - “utilizzo diretto in cicli di consumo”;
 - d. indicazione del numero del lotto di riferimento: “mese/anno”;
 - e. quantificazione del lotto di riferimento (peso) in kg;
 - f. riferimento del rapporto analitico di prova per il rispetto degli standard tecnici;
24. Alla Dichiarazione di Conformità devono essere allegati:
 - a. il verbale di campionamento suddetto;
 - b. il rapporto analitico emesso da un laboratorio certificato relativo al lotto di riferimento;
 - c. l’elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW
25. Il produttore conserva per almeno 5 anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico

mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;

26. Prima dell'inizio dell'attività di recupero R3 e della produzione di EOW dovranno essere inviati all'A.C. i contratti/accordi commerciali stipulati con gli utilizzatori
27. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere inviata all'A.C. il Sistema di Gestione Ambientale integrato con tutte le procedure indicate dalle Linee Guida Snpa
28. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle reti fognarie ed ai relativi dispositivi di trattamento dei reflui, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
29. In caso di cessazione dell'attività, la società deve darne comunicazione a Comune di Modena e ARPAE, allegando un Piano di Ripristino dettagliato dell'area, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con le norme urbanistiche dell'area. L'attuazione del piano è subordinata al rilascio di nulla osta di ARPAE e deve avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.

ALLEGATO ACQUA

Ditta: La Solidale cooperativa sociale, con sede legale e impianto in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO)

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarico delle acque in sub-irrigazione (artt.124 e 125, Dlgs.152/2006)

PARTE DESCRITTIVA

La Solidale Cooperativa Sociale nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Vignolese n.1059/A, svolge attività di messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Con determinazione n.458 del 31/08/2015, la Provincia di Modena ha rilasciato, ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell'impianto ed ha prescritto quanto segue:

2) *Relativamente alla gestione delle acque reflue domestiche originate nel sito, si rileva la necessità di adeguarsi a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 prevedendo l'installazione di uno dei sistemi elencati nella tabella A della Delibera Regionale stessa, o, in alternativa, valutare l'allacciamento alla pubblica fognatura.*

3) *Entro tre mesi dalla data del presente atto, deve essere trasmesso alla Provincia di Modena, ARPA, AUSL e Comune territorialmente competenti, un elaborato grafico in scala adeguata dell'impianto nel quale siano individuate le aree coperte, l'ubicazione dei cassoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti, il nastro trasportatore, il tipo di pavimentazione, il punto di accesso al sito ed il tracciato della rete fognaria nella configurazione finale e dei relativi sistemi di trattamento dei reflui domestici. In allegato dovrà essere trasmessa relazione tecnica descrittiva degli interventi attuati o previsti (con indicazione dei tempi) in ottemperanza a quanto prescritto al suddetto punto n. 2.*

In data 23/11/2015, la Cooperativa ha trasmesso alla Provincia di Modena relazione tecnica e planimetria descrittive della soluzione che si intende adottare per la gestione delle acque reflue domestiche originate nel sito.

ARPAE con nota prot. n. 19258 del 19/09/2016 ed il Comune di Modena, con nota prot. n.143421 del 06/10/2016 hanno espresso la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter esprimere le proprie valutazioni in merito.

La società proponente ha quindi inviato nuova documentazione integrativa assunta agli atti con prot. n.188470 del 13/09/2018, poi modificata ed integrata con la trasmissione acquisita con prot. ARPAE n.25924 del 12/12/2018.

Con la documentazione presentata, il proponente rileva che "la zona in cui è ubicata l'area oggetto della presente richiesta non risulta servita da pubblica fognatura" e avanza la proposta di realizzare un sistema di scarico "sul suolo mediante subirrigazione".

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento mediante fossa Imhoff e successiva fitodepurazione, sono convogliate allo scarico sul suolo mediante sub-irrigazione drenata.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente

prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

Dalla planimetria allegata si rileva che il vasoio di fitodepurazione avrà una superficie di trattamento pari a 12 mq (corrispondente a 3 abitanti equivalenti).

La tubazione di sub-irrigazione avrà lunghezza di 8 m, calcolando una lunghezza di 2 m per ogni abitante equivalente.

Presso il centro saranno occupati tre addetti (1 abitante equivalente).

Alla luce di quanto sopra, considerato il sistema di trattamento proposto, l'impossibilità di recapitare i reflui in acque superficiali e la consistenza dell'insediamento, con la Determinazione n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 è stata autorizzata la realizzazione del sistema depurativo proposto.

Con il rinnovo, non si richiedono modifiche al sistema di trattamento delle acque attualmente autorizzato.

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi si è riunita in data 09/07/2025 e in tale sede non sono emersi motivi ostativi, pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche negli strati superficiali del suolo per sub irrigazione ai sensi della DGR 1053/2003, alle medesime condizioni, salvo quanto di seguito riportato relativamente alle prescrizioni dell'esercizio dello scarico.

In particolare, in occasione della revisione di cui al rinnovo, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, su proposta di ARPAE, gli enti intervenuti hanno ritenuto opportuno aggiornare le prescrizioni n. 5, 6, 7 e 14 dell'allegato scarichi dell'autorizzazione DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019, valutata la scarsa rilevanza dello scarico in oggetto, tenuto conto che dalle analisi effettuate non si sono evidenziate criticità, ritenendo più adeguato prescrivere che la ditta provveda alla corretta manutenzione del sistema di trattamento mediante spurgo periodico dei manufatti di pretrattamento (fosse biologiche, pozzetti, ecc.) e cura del bacino di fitodepurazione al fine del mantenimento delle capacità di depurazione.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore dell'impianto di Via Vignolese n.1059/A a Modena è autorizzato a effettuare il trattamento mediante fossa Imhoff, successiva fitodepurazione e lo scarico per sub irrigazione mediante condotta disperdente nel terreno ad unica linea, delle acque reflue provenienti dal servizio igienico a disposizione del personale impiegato presso l'azienda.
2. Il sistema di fitodepurazione sub-verticale deve essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla tab.A allegata alla DGR n.1053/03.
3. La sub-irrigazione deve essere realizzata secondo quanto prescritto al punto 5 dell'allegato n.5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977.
4. Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle della fitodepurazione deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo deve poter effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5. Devono essere effettuate tutte le operazioni periodiche di pulizia, manutenzione ordinaria e

straordinaria necessarie al fine di garantire nel tempo la resa depurativa del sistema di trattamento; in particolare deve provvedere alla corretta manutenzione del sistema di trattamento mediante spurgo dei manufatti di pretrattamento (fosse biologiche, pozzetti, ecc.) e alla verifica dell'efficienza del bacino di fitodepurazione al fine del mantenimento delle capacità di depurazione

6. il titolare deve periodicamente verificare che lo scarico negli strati superficiali del suolo non dia luogo ad impaludamenti, maleodorazioni o simili inconvenienti igienico-sanitari e nel caso eliminare immediatamente le cause di tali malfunzionamenti adottando le misure più idonee anche tramite manutenzioni straordinarie del sistema di trattamento

7. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dei sistemi di depurazione e dei pozzetti deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve riportare:

7.1. i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;

7.2. le indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;

7.3. i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);

7.4. i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;

7.5. il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.

8. I fanghi risultanti dal manufatto di fitodepurazione devono essere smaltiti mediante ditta adeguatamente autorizzata.

9. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.

10. L'impiego di acqua presso l'impianto per usi diversi da quelli attualmente previsti nella configurazione autorizzata, tali da modificare la natura degli scarichi, richiede l'acquisizione preventiva di una nuova specifica autorizzazione allo scarico.

11. Deve essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Modena (SAC e distretto competente) e al Comune di Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO RUMORE

Ditta: La Solidale cooperativa sociale, con sede legale e impianto in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La Solidale Cooperativa Sociale (già Cooperativa di Lavoro "Unione Italiana Ciechi Sezione Provinciale di Modena") è autorizzata ad effettuare attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi urbani e speciali, costituiti da abbigliamento e prodotti tessili, nel sito ubicato in Comune di Modena, Via Vignolese n.1059/A.

Per quanto riguarda il rumore, nell'ambito del rilascio della Determinazione n.458 del 31/08/2015, la società proponente ha prodotto una relazione semplificata.

Dalla relazione si evince quanto segue:

- la principali sorgenti di rumore sono rappresentate dai mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto e dal nastro trasportatore utilizzato per il riempimento dei container;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00- 22:00);
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i ricettori residenziali più prossimi all'impianto distano 39 m e 67,8 m.

Nella relazione si attesta il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Con il rinnovo non sono previste variazioni all'assetto impiantistico e/o strutturale e non si sono evidenziate nel tempo problematiche relative al rumore.

ISTRUTTORIA E PARERI

visto il parere favorevole sulla compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico espressa dalla Conferenza dei Servizi nel corso della seduta conclusiva in data 09/07/2025, a condizione che l'esercizio dell'attività avvenga con le modalità attualmente autorizzate;

considerato che l'istanza di rinnovo non prevede modifiche rispetto a quanto riportato nel titolo abilitativo "Rumore" della Determina n.232/2015, si confermano le prescrizioni ivi contenute.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto sito in comune di Modena, via Vignolese, 1059/A, delle sorgenti di rumore a servizio de La Solidale Cooperativa Sociale, secondo la configurazione descritta nella relazione citata in premessa.
2. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, intervenendo immediatamente qualora il

deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

3. qualora venga modificata la configurazione dell'impianto, la ditta deve presentare una nuova valutazione di impatto acustico o, in alternativa, dichiarare che le modifiche non peggiorano in modo significativo la situazione acustica descritta nella valutazione allegata;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.